

Comune di RICADI
Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER DISABILI E PER
L'ISTITUZIONE DI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER DISABILI,
AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8. de 121/05/2013

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti:

- rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi, ai sensi dell'art. 188 del vigente Codice della Strada e art. 381 del D.P.R. 495/92;
- istituzione dei posteggi personalizzati per invalidi.

Art. 2

Finalità

Il Comune di Ricadi, attraverso il Comando di Polizia Municipale, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili i contrassegni per invalidi di cui all'art.188 del Codice della Strada, al fine di poter utilizzare le strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità (posteggi disabili), di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio - purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico - nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata limitata o vietata la sosta.

Ai titolari di contrassegno invalidi è consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, ove sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. In questo caso il titolare del contrassegno dovrà provvedere alla comunicazione del numero di targa del veicolo e del contrassegno disabili all'Ufficio Verbali per la registrazione nella lista dei soggetti autorizzati ai fini del controllo elettronico dei varchi.

La circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno è da intendersi inoltre consentita lungo i percorsi o corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi.

Per quanto concerne la sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, i disabili non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (disco orario), mentre devono provvedere al pagamento del ticket nelle zone a pagamento evidenziate mediante segnaletica orizzontale di colore blu.

Il contrassegno è valido in tutta Italia, è personale ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Art. 3

Destinatari del contrassegno

Il contrassegno disabili può essere rilasciato a:

- coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- ai non vedenti;
- ai grandi invalidi di guerra.

TITOLO II

DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

Art. 4

Procedure per il rilascio dei contrassegni invalidi

Per la richiesta del contrassegno invalidi, occorre ritirare l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Ricadi, presso la sede di piazza Municipio; lo stesso potrà essere acquisito dal sito internet del Comune di Ricadi scaricandolo dalla modulistica del settore Polizia Municipale.

La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, va presentata all'Ufficio protocollo dell'Ente.

Il Comando di Polizia Municipale, previa verifica della documentazione allegata e della residenza, rilascia, entro dieci giorni, il contrassegno richiesto previo pagamento della somma di euro 15,00.

Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, il Comando di Polizia Municipale procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Art. 5

Caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio Nazionale, dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Art. 6

Modalità di utilizzo

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso.

È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione di sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Ai titolari del contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare in corrispondenza di curve, intersezioni, passi carrai;
- sostare dove vige il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi, e in tutti gli altri casi previsti dagli artt.

157 e 158 del vigente Codice della Strada.

Pertanto ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di Legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da soggetto diverso dal titolare.

Art. 7

Validità

Il contrassegno ha validità cinque anni, dalla data di rilascio.

Nei casi di invalidità temporanea l'autorizzazione è valida per il periodo di durata risultante dalla certificazione medico – legale dell'ASP.

Art. 8

Rinnovo contrassegno disabili

Alla scadenza indicata, il contrassegno può essere rinnovato presentando regolare domanda con allegato il contrassegno scaduto e un certificato rilasciato dal medico di base o dall'ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP. attestante il persistere dell'incapacità di deambulare o della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (la data del certificato non deve essere antecedente i 6 mesi dalla presentazione della richiesta).

Per i contrassegni temporanei è necessario rivolgersi all'ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP competente per territorio e richiedere il certificato attestante la sensibile difficoltà o l'impossibilità a deambulare (la data della visita non deve essere antecedente i sei mesi dalla presentazione della richiesta).

Art. 9

Duplicato contrassegni per invalidi

Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato, la duplicazione avviene previa istanza presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcun certificato medico, il nuovo permesso avrà validità analoga a quello deteriorato che dovrà essere restituito.

Nel caso di furto o smarrimento, all'istanza di duplicazione dovrà essere allegata la copia della denuncia di furto o smarrimento.

La nuova autorizzazione avrà la stessa validità di quella smarrita o rubata.

Art. 10

Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che ne ha curato il rilascio e nell'eventualità di una contemporanea titolarità di posteggio personalizzato, a darne notizia all'ufficio Viabilità .

Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, come indicato nel punto precedente.

TITOLO III DEI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER INVALIDI

Art. 11

Procedura per l'assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati per invalidi in zona ad alta densità di traffico ove non vigano divieti di fermata e di sosta

L'istanza finalizzata alla realizzazione di posteggi personalizzati per disabili in prossimità dell'abitazione o presso il posto di lavoro o di studio, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, può essere presentata soltanto dai cittadini già in possesso del contrassegno disabili, con validità non inferiore a anni cinque.

Per richiedere la realizzazione di posteggi personalizzati, è necessario ritirare l'apposita documentazione all'Ufficio Polizia Municipale del comune di Ricadi, la stessa è scaricabile dal sito internet del Comune, tra la modulistica del settore Polizia Municipale.

Per avviare la procedura il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere titolare del contrassegno disabili della validità di cinque anni;
2. Deve trovarsi nella condizione di ridotta capacità motoria dovuta a infermità agli arti inferiori o ad altra patologia che comunque impedisca la deambulazione se non con l'aiuto di specifici ausili e/o di persona accompagnatrice,
3. Essere in possesso di autovettura munita dei prescritti adattamenti;
4. Essere abilitato alla guida con patente speciale;

I titolari di contrassegno disabili che non possiedono i requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, qualora versino in condizioni tali da giustificare l'esigenza di un posteggio personalizzato, es: necessità di frequenti spostamenti sul territorio cittadino, per attività sociali, sanitarie o lavorative, che, correlate alle condizioni di gravissimo e permanente disagio motorio, rendono imprescindibile l'utilizzo del veicolo, potranno in ogni caso presentare formale richiesta. In questa circostanza il disabile dovrà essere titolare di accompagnamento regolarmente certificato dalle competenti autorità sanitarie, dovrà inoltre convivere con il familiare che dispone dell'autovettura o possedere il veicolo che verrà condotto da chi lo assiste.

Documentazione da allegare alla domanda:

- fotocopia documento d'identità,
- fotocopia contrassegno disabili di validità quinquennale,
- certificato rilasciato dall'ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP. o verbale di invalidità civile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il soggetto non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di area di proprietà del nucleo familiare, o che lo stesso risulta privo degli adeguati requisiti di accessibilità;
- nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro o di studio: dichiarazione su carta intestata rilasciata dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico con la quale si attesti l'indisponibilità di posti auto pertinenziali e adeguatamente accessibili, l'assunzione del disabile a tempo indeterminato e l'indicazione dei giorni e del relativo orario di lavoro o studio;
- nel caso in cui il disabile abbia l'esigenza di svolgere con una certa frequenza attività sociali o sanitarie: certificato di frequenza presso la struttura riabilitativa o sociale, con il calendario delle sedute;
- nel caso di disabile non abilitato alla guida, copia della patente di guida del familiare convivente;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura intestata al disabile o al familiare convivente

La condizione di privo di vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dell'area.

Le istanze complete della documentazione e delle certificazioni richieste dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Servizio Viabilità provvederà, previa effettuazione delle verifiche di propria competenza, in particolare all'espletamento dei necessari accertamenti tecnici sul tratto stradale interessato, all'assegnazione del posteggio entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di

presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, il Servizio Viabilità procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente

Verificata la sussistenza dei requisiti, acquisiti i prescritti pareri, l'Ufficio Viabilità predisporrà la necessaria ordinanza, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente al quale verrà inoltre consegnato un contrassegno di accessibilità al posteggio personalizzato da esporre nella parte anteriore del veicolo unitamente al contrassegno disabili.

Il numero cronologico di registrazione del citato contrassegno di accessibilità al posteggio dovrà essere riportato in modo ben visibile sulla segnaletica verticale da posizionarsi in corrispondenza del posteggio assegnato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a cura dell'Ufficio Viabilità.

Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione o il luogo di lavoro.

La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi Decreto Ministero LL.PP. 236/89.

- qualora per motivi logistici e/o di viabilità, la realizzazione del posteggio debba avvenire ad una distanza dall'abitazione o dal luogo di lavoro superiore a 100 mt o in zone che impongono l'utilizzo di scale o altre barriere architettoniche vanificando l'agevolazione della mobilità costituita dalla sosta personalizzata.

I posteggi personalizzati non possono essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà alternativemente presentare richiesta o per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.

Casi di particolare rilevanza sociale, non previsti dal presente regolamento e sottoposti all'esame dell'Amministrazione Comunale a seguito di istanza dell'interessato, verranno esaminati previa acquisizione parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio di Medicina Legale dell'ASP.

Nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro o di studio, il datore di lavoro o dirigente scolastico è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro o della frequenza scolastica del soggetto affetto da disabilità.

TITOLO IV DELLE SANZIONI

Art. 12 Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada in materia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio viabilità procederà ad un riesame di tutte le concessioni in atto e di quelle in fase istruttoria al fine di verificare la conformità delle stesse alla nuova disciplina e provvederà alla revoca di tutti i posteggi personalizzati realizzati a favore di soggetti che non risultano possedere i requisiti prescritti.